

ACCORDO PER LA CURA CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEL PARCO “LA RIFIORITA”, SITO IN VIA GENNARO MARCIANO, AI SENSI DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALLA “COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E LA MUNICIPALITÀ 3 PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI URBANI”, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 16/05/2023.

TRA

la Municipalità 3 Stella – San Carlo all’Arena del Comune di Napoli (di seguito per brevità “la Municipalità”), con sede in Napoli, alla Via Lieti a Capodimonte n.97, in persona del Direttore, Arch. Paola Cerotto, giusto conferimento con Decreto Sindacale Prot. n°31/2024/DG e domiciliata per la carica presso la sede dell’ente;

E

l’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte (di seguito per brevità “l’associazione”), con sede in Napoli, alla Via Bosco di Capodimonte n.9/G (CF/P. IVA: 095236280632), in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Sara Cucciolito, nata a Napoli il 10/02/1986 domiciliata presso la sede legale dell’associazione;

PREMESSO

- che l’Amministrazione della Municipalità 3 promuove la cura condivisa dei beni comuni da parte dei “cittadini attivi”, mediante l’attivazione di accordi di collaborazione, secondo i principi e gli indirizzi operativi adottati con Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 16.05.2023;
- che il Consiglio della Municipalità 3, con Deliberazione n. 8 del 2/08/2023, ha espresso parere favorevole alla stipula del Patto di Collaborazione tra cittadini e Municipalità 3 *per la cura e l’eventuale rigenerazione del parco “La Rifiorita”, ricadente nel territorio della Municipalità 3 medesima;*
- che, pertanto, in data 3/08/2023 veniva pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, nell’apposita sezione “Bandi di gara e Avvisi pubblici”, l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretta alla collaborazione tra cittadini e Municipalità 3 per la cura, il miglioramento e rigenerazione del parco;
- che in risposta al predetto Avviso, l’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, alla Via Bosco di Capodimonte n.9/G, presentava, con PEC registrata al PG/2023/807072, proposta di collaborazione a firma del legale rapp.te p.t. del seguente contenuto: *“cura del parco, a partire dalle attività di apertura e chiusura, secondo gli orari consoni alle condizioni atmosferiche e stagionali, nonché alla periodica pulizia e manutenzione ordinaria (spazzamento di vialetti e scale, cura delle aiuole); la pulizia e manutenzione straordinaria saranno a carico della Municipalità (...) in linea con la mission della nostra associazione, proporremo anche in questa location le nostre attività laboratoriali già da anni rivolte ai bambini del quartiere (laboratori di riciclo creativo, reading interattivi, ceramica). A queste saranno associate ulteriori attività culturali destinate anche agli adulti”*
- Che con nota registrata al PG/2024/139973 del 12/02/2024 l’Associazione integrava i termini della proposta, nel seguente modo: *“l’apertura e la chiusura dell’area, secondo gli*

PC

orari previsti per i parchi cittadini, il decoro della ringhiera di recinzione, attraverso la semplice pitturazione, la collocazione di 3-4 piccole luci led solari sotto la statua della Madonna, pulizia ordinaria, attraverso la rimozione manuale di fogliame e piccola vegetazione spontanea e svuotamento di eventuali cestini.”

– che la proposta presentata dall’Associazione è stata approvata dalla Direzione della Municipalità 3, risultando in armonia con gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai sensi dell’art. 10 degli Indirizzi operativi su menzionati, oltre che conforme ai requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico del 3/08/2023, da apposita commissione di valutazione nominata con Disposizione Dirigenziale n. I1531/2024/35 del 6/05/2024, con verbale del 27/05/2024;

– che con Disposizione Dirigenziale n. I1531/2024/ 61 del 01/07/2024 si prendeva atto degli esiti della valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice e, contestualmente, si autorizzava la sottoscrizione del patto di collaborazione con l’associazione;

CONSIDERATO

- che il presente accordo non dà luogo ad alcun vincolo associativo tra le parti;
- che i soggetti elencati si riconoscono nello spirito, nei principi e nelle finalità di cui all’avviso pubblico, di cui accettano integralmente i principi e di cui rispettano le disposizioni;

Vista la Disposizione Dirigenziale n. I1531/2024/64 del 9/07/2024 con cui è stato approvato lo schema – tipo del Patto di Collaborazione tra la Municipalità 3 e i cittadini attivi, da utilizzare ogni qual volta sia necessario disciplinare per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani ricadenti nel territorio.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 – Richiamo alle premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente agli atti allegati;

ART. 2 – Principi Generali

È interesse della Municipalità l’utilizzo del Patto di Collaborazione in quanto strumento che consente l’attuazione dei seguenti principi: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, nonché dei principi di pubblicità e trasparenza. La finalità di interesse generale, che con detto strumento si intende perseguire, è di coinvolgere i cittadini all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interesse delle generazioni future realizzando una rigenerazione materiale ed immateriale di spazi a rischio di abbandono

ART. 3 – Oggetto dell’accordo

L’Accordo disciplina le attività di cura condivisa, gli obiettivi, i tempi e le modalità di collaborazione finalizzato alla gestione condivisa del parco “La Rifiorita”, ricadente nel

Y
P.S.

territorio della Municipalità 3. Le azioni di cura condivisa hanno come obiettivo la rigenerazione materiale ed immateriale degli spazi che, attraverso le attività di cura e pulizia, consentiranno di garantire e migliorarne la fruizione collettiva, contribuendo ad accrescerne la vivibilità e fruibilità, promuovendone il valore di aree visitabili, sicure, libere e accoglienti.

La sottoscrizione del presente Patto di Collaborazione non dà luogo, in alcun modo, ad un affidamento né ad una concessa ad uso esclusivo dell'area. Inoltre non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Napoli o con la Municipalità 3, né dà vita ad un rapporto di committenza da parte dell'Ente ai soggetti realizzatori.

ART. 4 - Individuazione delle azioni di cura condivisa

L'Associazione proponente si impegna ad effettuare un'attività di cura, a titolo meramente gratuito e volontaristico, del parco "la Rifiorita", e precisamente:

- a) apertura e chiusura dell'area, secondo gli orari previsti dal regolamento comunale per i parchi cittadini, per il tramite del cancello di accesso principale, le cui chiavi verranno consegnate al legale rapp.te p.t. dell'associazione, all'atto della stipula del presente accordo;
- b) gestione, custodia e manutenzione dell'area e del verde esistente, garantendo la pulizia ed uno stato decoroso, effettuando, all'esigenza, la rimozione manuale di fogliame e piccola vegetazione spontanea, svuotamento dei cestini, spazzamento di vialetti e delle scale, con una cadenza adeguata alla manutenzione dell'area;
- c) cura delle aiuole;
- d) pitturazione della ringhiera di recinzione dell'area con un colore il più possibile uguale a quello preesistente, e manutenzione della stessa;
- e) collocazione di luci led solari (3-4) sotto la statua della *Madonnina*;
- f) promozione e valorizzazione degli spazi attraverso attività laboratoriali dedicate ai cittadini del quartiere e rivolte in modo particolare ai bambini (laboratori di riciclo creativo, reading interattivi, ceramica) con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio.


L'associazione avrà cura di comunicare alla Municipalità un programma degli eventi pianificati all'interno del parco, anche al fine di consentire alla stessa di adempiere alle prescrizioni di cui al successivo art. 6.

Nel caso in cui le suddette attività richiedano il rilascio di specifiche autorizzazioni o l'emanazione di provvedimenti amministrativi ad opera della Municipalità, l'associazione dovrà darne comunicazione almeno trenta giorni prima dell'attività programmata.

Tutte le attività oggetto del presente accordo saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente e secondo gli Indirizzi operativi relativi alla "Collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 3 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani", approvati con Deliberazione G.M. n. 2 del 16/05/2023, che l'associazione proponente dichiara di conoscere ed accettare.

Sarà consentito all'Associazione di poter realizzare iniziative di autofinanziamento, nelle aree oggetto del Patto. Dette iniziative, volte a reperire fondi per le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa dell'area, saranno consentite a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, la Municipalità 3 si impegna a:



- g) effettuare la consegna di una copia delle chiavi di accesso al parco, all'atto della sottoscrizione del patto;
- h) consentire l'utilizzo dell'area del parco "la Rifiorita", garantendone la fruibilità e sicurezza, previa pulizia straordinaria dell'area, effettuata nel corso del mese di ottobre 2024;
- i) adottare, sulla base delle esigenze condivise con l'associazione proponente, i provvedimenti di propria competenza per rendere possibile la realizzazione delle attività previste nel patto;
- j) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta;
- k) provvedere alla manutenzione straordinaria del parco;

**ART. 5 – Durata dell'accordo, rinnovo, cause di sospensione
o di conclusione anticipata.**

L'efficacia del presente accordo inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso 21 novembre 2024 e sino al 21 novembre 2025, con esclusione del rinnovo tacito. La Municipalità potrà risolvere anticipatamente il presente accordo, per l'inosservanza delle disposizioni pattuite o per ragioni di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa alla propria discrezionalità. L'eventuale risoluzione anticipata non può dar luogo, per nessuna ragione, alla rivalsa di diritti da parte dell'associazione;

ART. 6 -Prescrizioni, divieti e impegni reciproci

- a) la sottoscrizione del presente accordo non conferisce all'associazione diritto di esclusiva per l'uso e la fruizione del bene comune oggetto dello stesso - che dovrà essere sempre accessibile ai cittadini, secondo le prescrizioni normative vigenti in materia - né costituisce affidamento, concessione o titolo per avanzare diritti di qualsiasi natura;
- b) l'associazione non potrà impedire o limitare in alcun modo la fruibilità del parco, come disciplinata dalla normativa vigente, né impedire o ostacolare l'accesso per gli interventi di competenza della municipalità;
- c) le attività oggetto del presente patto saranno rese dall'associazione a titolo meramente gratuito e volontaristico e saranno realizzate dall'associazione in totale autonomia, assumendosi integralmente gli oneri di spesa e le responsabilità che esse comportano, chiedendo le autorizzazioni ove dovute nonché curandone la documentazione (in forme analogiche o digitali) ai fini della rendicontazione finale;
- d) i costi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 lettere da a) a f), saranno integralmente a carico dell'associazione, così come l'acquisto e la gestione di eventuali materiali, macchinari ed attrezzature necessarie.
- e) la manutenzione del bene comune oggetto del patto dovrà essere mirata all'ottenimento di adeguati standard di qualitativi;
- f) gli eventuali impianti e sotto servizi esistenti coinvolti dall'attività dovranno essere tenuti sempre in efficienza ed in buono stato manutentivo;
- g) non sono consentite modifiche allo stato dei luoghi ed immissione di nuove essenze vegetali, senza la preventiva autorizzazione della Municipalità. È escluso dalle attività di cura e manutenzione il verde verticale;
- h) la Municipalità si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività previste nel Patto di Collaborazione, anche tramite

sopralluoghi specifici, potendo avvalersi dei Servizi competenti;

- i) conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad ASIA;
- j) assicurare la pulizia dell'intera area anche al termine di ogni evento ivi organizzato;
- k) nell'area oggetto del presente patto, potranno essere collocate, previa autorizzazione della Municipalità 3, targhe volte ad informare la cittadinanza della collaborazione intervenuta tra le parti per la rigenerazione del bene comune.

Nel contempo, è fatto assoluto divieto all'associazione collocare nell'area oggetto del presente patto targhe/affissioni o loghi identificativi che possano configurare forme di pubblicità o promozione dell'associazione stessa.

ART. 7 – Modalità e tempi di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente atto, l'associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte si impegna a:

- a) svolgere le attività di cui all'art. 4 con continuità, per tutta la durata dell'accordo attenendosi alle prescrizioni concordate;
- b) non limitare la fruibilità del parco al pubblico e non ostacolare gli interventi sul verde, o interventi di manutenzione degli impianti che servono l'area;
- c) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune, impegnandosi a restituirli con le modalità ed i tempi concordati. In caso di danneggiamento e/o smarrimento per inadeguato o inidoneo utilizzo l'associazione ne risponde direttamente, con obbligo di rimborso degli stessi alla Municipalità;
- d) fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività e/o ai servizi svolti e comunque relazionare sull'attività;
- e) inviare, al termine del presente patto, una relazione finale sulle attività svolte, che dovrà essere redatta secondo i principi di cui all'art. 23 degli Indirizzi operativi citati in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati;
- f) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possano incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione;


ART. 8 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'associazione si impegna a rispettare le modalità operative a cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e secondo le norme vigenti.

L'associazione proponente, inoltre, si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste il contenuto del presente accordo di collaborazione ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

L'associazione sarà ritenuta responsabile per gli eventuali danni occorsi a cose o persone a causa dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo indenne la Municipalità in caso di azione di responsabilità esperita nei confronti della stessa.

L'Associazione dichiara di essere titolare di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi e a tutela dei propri soci o di eventuali volontari che intendessero



prendere parte alle iniziative da svolgere nel parco “la Rifiorita”, la cui copia viene rilasciata alla Municipalità contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

All'uopo il legale rappresentante dell'Associazione fornisce il contratto di polizza assicurativa:

- n.501225934 del 16/09/2024, scadenza 31/12/2025 con la società Allianz.

ART. 10 – Risoluzione modificazione e/o integrazione dell'accordo

In caso di mancata osservanza dei compiti da parte dei sottoscrittori può essere prevista l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri Patti di Collaborazione.

E' onere dell'associazione dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o delle iniziative, e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione. La Municipalità, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può disporre la revoca del Patto di Collaborazione.

Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo, ivi compresa l'adesione di nuovi soggetti, può avvenire per iscritto solo con il consenso di tutti i contraenti.

ART. 11 – Privacy policy e sicurezza ambientale

I dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento, in conformità al Regolamento UEn. 679/2016 (GDPR) ed in ossequio ai principi di liceità, minimizzazione, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato, di esattezza e aggiornamento dei dati, di limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza verranno trattati dal Comune di Napoli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

I dati raccolti dall'associazione, in relazione alle attività oggetto del presente accordo, non sono conferiti al Comune di Napoli.

Nella gestione dei rapporti con cittadini, associazioni, gruppi informali, fornitori, media digitali e analogici, l'associazione assume il ruolo di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, artt. 4 e 26, (di seguito RGPD) adempiendo alle prescrizioni ivi previste ed a quelle dettate inoltre dalla L. n. 633/1941, ad esempio in tema di acquisizione e diffusione immagini, specie di minori. Le manifestazioni pubbliche e gli eventi organizzati nell'ambito del presente accordo devono essere oggetto delle valutazioni di rischio e delle misure prescritte dal Comune di Napoli.

Tutti i soggetti sottoscrittori, nel trattamento dei dati raccolti in attuazione del presente accordo, si attengono alle norme vigenti in materia e al rispetto della informativa sul trattamento.

Art. 11 – Monitoraggio

Con frequenza di norma trimestrale la Municipalità attiva la consultazione con l'associazione, anche con incontri diretti, per la valutazione dei benefici sociali prodotti dalle iniziative oggetto del presente accordo, secondo una metodologia condivisa di valutazione, per aggiornare la programmazione successiva delle attività e per l'indicazione di eventuali ambiti di miglioramento. L'associazione si impegna, sin da ora, a fornire alla Municipalità, alla scadenza del Patto, una relazione illustrativa riepilogativa

P.C. ✓

delle attività svolte. La Municipalità si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività attraverso un monitoraggio in corso d'opera, tramite sopralluoghi.


Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte le pagine comprendenti il documento.

Si allegano al presente atto, formandone parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Copia certificato di assicurazione;
- 2) Programma eventi

Napoli, li 21/11/2024

Il legale rapp.te p.t. dell'associazione
Arch. Sara Cucciolito



Il Direttore della Municipalità 3
Arch. Paola Cerotto